

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 29.03.2014 Oggetto:	Adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali interessate dalle riforme di liberalizzazione – Abrogazione del Piano Commerciale, approvato con le deliberazioni del C.C. n° 78/1995, n° 15/1996 e n° 41/2000, nella parte riguardante il “Piano delle Edicole” – Liberalizzazione delle attività di vendita di quotidiani e periodici (punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi).-
--	--

L'anno **2014** addì **29** del mese di **marzo** alle ore **11,00** nella Sala Consiliare del Comune di Posada.

Alla 1^ convocazione in seduta “straordinaria” di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO TOLA ROBERTO PRESENTE

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
COSTAGGIU Ricardo A.S.	=	SI
DELEDDA Ennio N.	SI	
DEMURU Antonello M.	SI	
DEPALMAS Giovanna A.	SI	
FLORIS Patrizia	SI	
MANGIA Paola G.	=	SI
PORCHEDDU Donatella	=	SI
RUIU Salvatore	SI	
SATTA Sergio Francesco	=	SI
VARDEU Emilio	SI	
VENTRONI Marco A.	SI	
VENTRONI Maurizio	SI	

PRESENTI N° 9 ASSENTI N° 4

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. TOLA Roberto nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 31/03/1998 n° 114, “Riforma della Disciplina relativa al Settore del Commercio”;
- la Legge 13/04/1999 n° 108, “Nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica”;
- il D.Lgs. 24/04/2001 n° 170, “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della L. 108/99”;
- la L.R. 15/07/1986, n° 49, “Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste”;
- la L.R. 25/07/1990, n° 34, “Integrazione alla L.R. n° 49/1986 concernente “Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste”;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 78 del 13/10/1995, n° 15 del 08/02/1996 e n° 41 del 14/07/2000 con le quali è stato approvato il Piano Commerciale, comprensivo anche del vigente “Piano delle Edicole”;

CONSIDERATO che con detto “Piano delle Edicole”:

- sono state regolamentate le rivendite di giornali e riviste;
- nel territorio sono state individuate le varie zone;
- è stata determinata la localizzazione dei punti di vendita per ciascuna zona;
- è stata fissata contestualmente la disponibilità numerica di rilascio di nuove autorizzazioni;

CONSIDERATO che tale Piano è stato redatto a seguito dell'analisi e dello studio dei parametri relativi alla densità di popolazione, alle caratteristiche socio-urbanistiche delle zone del territorio, all'ammontare delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi anni, alle condizioni di accesso, e all'esistenza di altri punti vendita;

PRESO ATTO che:

- i criteri di assegnazione delle licenze commerciali basati su una programmazione numerica sono stati abrogati dal sistema autorizzatorio del commercio con la L. 04/08/2006 n° 248, di conversione del D.L. 04/07/2006 n° 223, convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006, n° 248), che all'art. 3 co. 1) prevede che le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998 n° 114, e di somministrazione di alimenti e bevande debbono essere svolte senza una serie di limiti e prescrizioni tra cui il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- in attuazione dei principi comunitari in materia di libera concorrenza, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 430/2007, tale intervento era diretto a rimuovere i limiti all'accesso al mercato, secondo un'ottica di modernizzazione del commercio, consentendo limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali purchè non fondate su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite o sull'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda;
- il Consiglio di Stato con sentenza 05/05/2009 n° 2808, ha precluso alle Amministrazioni l'adozione di misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio fra domanda e offerta, che invece devono essere determinate in base alle sole regole del mercato (vedasi in proposito anche Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n° 1945 del 09.04.2013);
- il D.Lgs. 26/03/2010 n° 59, “Attuazione della Direttiva 2206/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (così detta Bolkestein), entrato in vigore il 08/05/2010, all'art. 11 comma 1, lett. e) sancisce il divieto di utilizzare i requisiti sopra evidenziati per autorizzare lo svolgimento di una attività commerciale; la normativa comunitaria prevede che l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda e offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia;
- ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Legislativo l'attività di vendita di giornali e riviste non rientra tra le attività espressamente escluse dall'applicazione della normativa di liberalizzazione della attività commerciali;
- il TAR Campania con Ordinanza 15/10/2010 n° 952, ha evidenziato il “principio generale della liberalizzazione delle attività di servizi di cui all'art. 10 del D.Lgs. n° 59/10”, confermando che detto principio riguarda anche il settore in questione (vedasi in proposito T.A.R. Lombardia, Sez. I, Sentenza n° 326 del 29.01.2014);

VISTI:

- il D.L. 13/05/2011 n° 70, “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito nella L. 12/07/2011 n° 106;
- il D.L. 31/05/2010 n° 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella L. 30/07/2010 n° 122;
- il D.L. 06/07/2011 n° 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” come convertito, con modificazioni, nella L. 15/07/2011 n° 111;
- il D.L. 13/08/2011 n° 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” come convertito, con modificazioni, nella L. 14/09/2011 n° 148;
- il D.L. 06/12/2011 n° 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (cd. Decreto salva Italia) come convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n° 214, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 31, commi 2, che così recita: “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma...”, e all'art. 34, c. 3), lett. b), in tema di divieto di distanze minime tra esercizi;
- il D.L. 24/01/2012 n° 1 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, come convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n° 27;
- il D.L. 09/02/2012 n° 5 recante: “Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo”, come convertito, con modificazioni in L. 04/04/2012 n° 35;
- il D.Lgs. 30/08/2012 n° 147, “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n° 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

RICHIAMATI:

- il D.L. 06/12/2011 n° 201, come convertito, con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214, articoli 31, comma 2, e 34;
- il D.L. 24/01/2012 n° 1 come convertito con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012 n° 27, articoli 1, 17, comma 4, lettera a), e 39, comma 1. Riconoscimento delle disposizioni normative regionali in materia di commercio”;

UDITO l'intervento del Consigliere VENTRONI Marco A.: “Si sta recependo la normativa nazionale, e saremmo anche disposti a votare a favore; la liberalizzazione è alla base, tutti possono vendere i giornali però ci sono delle criticità rispetto alla normativa nazionale (margini di guadagno abbastanza bassi) perciò ci asteniamo”;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

- dal Responsabile del Settore AA.GG. “ Favorevole sulla regolarità tecnica” *G. Carzedda*

CON n° 7 voti favorevoli (maggioranza) e n° 2 astenuti (DEMURU Antonello M. e VENTRONI Marco A.), resi per alzata di mano, su n° 9 presenti e votanti;

DELIBERA

- a) di adeguare, per le motivazioni riportate in premessa, le vigenti disposizioni regolamentari comunali interessate dalle riforme di liberalizzazione;
- b) di abrogare il Piano Commerciale, approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 78 del 13/10/1995, n° 15 del 08/02/1996 e n° 41 del 14/07/2000, nella parte riguardante il vigente “Piano delle Edicole”;
- c) di liberalizzare, pertanto, le attività di vendita di quotidiani e periodici sia per i punti vendita esclusivi che per i punti vendita non esclusivi;
- d) di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.-

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di **quindici giorni** consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal **04.04.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deledda Graziella